



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI IVREA (TO) (C.U.P. E75F22001560005 – C.I.G. B0967F8008) -

QUESITI E CHIARIMENTI – AGG. AL 17/04/2024

QUESITO N. 1: “Alla luce del disciplinare pubblicato si chiede di chiarire se le 3 varianti progettuali richieste all'aggiudicatario costituiranno parte integrante del DOCFAP di cui all'allegato I.7 del codice appalti, e dovranno quindi essere redatti tutti gli elaborati necessari alla corretta approvazione del DOCFAP”.

RISPOSTA: NO, non dovranno essere predisposti gli elaborati necessari alla corretta approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) di cui all'art. 2 dell'allegato I.7, in quanto le richieste di almeno 3 differenti soluzioni progettuali citate al par. 4.1 del Disciplinare di gara NON si configurano come richiesta di redarre il DOCFAP, ma come attività preliminare alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE). A titolo indicativo e non esaustivo, le tre proposte dovranno contenere un elaborato di inquadramento, l'aspetto architettonico di massima, il layout funzionale, una stima parametrica del costo e una tabella di confronto come indicato al punto 7.2 del DIP.

QUESITO N. 2: “Alla luce del disciplinare pubblicato si chiede di chiarire come verranno remunerate le sopracitate varianti: il documento relativo alla determinazione dei corrispettivi presente tra la documentazione di gara prevede la sola redazione del PFTE”.

RISPOSTA: per quanto risposto al punto sopra, l'attività non prevede la redazione del DOCFAP pertanto la remunerazione dell'attività di redazione di almeno tre proposte di cui al p.to 4.1 del DIP deve intendersi compresa nei corrispettivi previsti per il PFTE. I relativi costi (numero minimo di proposte e proposte aggiuntive) devono essere valutati dall'operatore economico ai fini della formulazione dell'offerta.

QUESITO N. 3: “Alla luce del disciplinare pubblicato si chiede di chiarire se la richiesta di ribasso percentuale unico da applicare sull'importo a base gara (art. 16 Disciplinare di gara) è

da intendersi, come previsto dalla legge sull'equo compenso n. 49/2023, come richiesta di ribasso sulle spese e gli oneri”.

RISPOSTA:

Si precisa che l'importo a base di gara è stato calcolato nel rispetto delle tabelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 e che i concorrenti possono presentare offerta scegliendo in autonomia se e quale ribasso proporre; con riguardo all'applicabilità della legge n. 49/2023 la stazione appaltante ha valutato che operino le disposizioni, speciali e successive a detta legge, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 (che è divenuto efficace il 1 luglio 2023) e che, in ogni caso, valga il principio, trattandosi di servizio di progettazione di importo superiore alla soglia comunitaria, di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 25 gennaio 2024, n. C-438/22, secondo cui una normativa nazionale che renda obbligatorie le tariffe minime stabilite da un ordine professionale è da considerarsi “*in contrasto con le norme europee sulla libera concorrenza e va disapplicata dal giudice*”.

QUESITO N. 4: “Si chiede di chiarire se i sei (6) punti del Criterio B.1 “Disponibilità alla formulazione di ulteriori proposte o di modificazioni di quelle già formulate” siano di tipo tabellare o discrezionale. Si rileva infatti che nel Disciplinare (pagina 37) il criterio espresso al punto 2.1 sembra richiedere di indicare la disponibilità o meno a elaborare e formulare al Committente proposte preliminari ulteriori alle tre minime previste dal Disciplinare. In conseguenza alla interpretazione data, si chiede di chiarire se vada espressa solo la disponibilità (o meno) oppure se sia richiesta in trattazione della tematica”.

RISPOSTA:

Il punteggio è di tipo discrezionale, pertanto nell'esprimere la propria disponibilità si dovranno anche argomentare le modalità con cui l'operatore economico intende supportare il processo di valutazione delle diverse soluzioni progettuali da parte del Committente tramite le osservazioni, le richieste di modifiche e/o ulteriori approfondimenti.

QUESITO N. 5: “Si chiede di confermare che, in applicazione della Legge 21 Aprile 2023, N. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, anche con riferimento alla Delibera ANAC N. 343 del 20/07/2023 relativa al divieto di fissazione di corrispettivi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali (DM 17 giugno 2016), l'importo totale a base di gara oggetto di ribasso sia la somma delle spese indicate in tabella a pagina 9 del disciplinare di gara pari a € 428.203,44”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n. 3

QUESITO N. 6: “Con riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura richiesto si riferisca agli ultimi tre esercizi finanziari

disponibili e quindi, nel caso in cui il bilancio 2023 non sia ancora stato approvato e depositato, il periodo temporale si riferisca agli esercizi 2020 -2021-2022”;

RISPOSTA:

Si conferma, alla luce del fatto che si tratta di requisito di capacità economica e finanziaria e delle determinazioni ANAC n. 5/2009 e n. 501/2019 (richiamate anche da TAR Puglia n. 1125/2021), che il requisito può essere soddisfatto, per i concorrenti che non hanno ancora depositato il bilancio relativo all'anno 2023, con i bilanci del triennio 2020-2021-2022.

QUESITO N. 7: “Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4 del disciplinare di gara, siamo a chiedere conferma che per la soddisfazione della categoria avente ID Opera S.03 possa essere utilizzata una categoria con grado di complessità superiore quale S.05 o S.06, così come disposto dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016”.

RISPOSTA:

Si conferma quanto disposto dall’art.8 del DM 17/06/2016 secondo il quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera

QUESITO N. 8: “Si chiede conferma che il ribasso economico debba essere offerto solo sulle spese forfettarie stabilite sull’importo a base gara, e ciò in osservanza della L. 21 aprile, n. 39 sull’equo compenso che prescrive l’inderogabilità dei corrispettivi fissati per i servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. A tal proposito, con la Delibera del 20/07/2023, n. 343 ANAC ha precisato infatti che “L’art. 2, comma 3 [della Legge sull’equo compenso n.d.r.], estende l’ambito di applicazione delle norme alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione”, e che di conseguenza “Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n. 3

QUESITO N. 9: “Si chiede conferma che la scheda di sintesi richiesta a pag. 36/37 del disciplinare di gara sia da produrre per ognuno dei tre servizi per un totale di 3 cartelle A4 non computate nel numero massimo delle 12 cartelle del criterio 1”.

RISPOSTA:

Si conferma che è da prodursi una scheda di sintesi per ciascuno dei tre servizi e che le tre schede sono da considerarsi aggiuntive al numero massimo di 12 cartelle previste per l’illustrazione dei servizi. Si conferma che la scheda di sintesi è costituita da una cartella A4 da porre come

frontespizio del servizio illustrato e dovrà contenere le informazioni indicate a pag. 37 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 10: “In merito all’ Offerta tecnica si chiede conferma che eventuali testi contenuti negli elementi grafici (schemi grafici, tabelle, organigrammi etc...), le legende, le intestazioni, piè di pagina o didascalie, possano presentare un carattere con dimensione ed interlinea inferiore a quella minima prescritta. Si chiede inoltre conferma che anche le mascherine con descrizione appalto, denominazione concorrente, numero pagine etc...e che delimitano l’area scritta delle pagine, possano contenere al loro interno un carattere con dimensione inferiore a 10 punti”.

RISPOSTA:

Si conferma che le indicazioni relative al tipo di font, alle sue dimensioni ed alla interlinea da adottare si riferisco al corpo della relazione.

QUESITO N. 11: “Si chiede conferma che nella “Relazione tecnica” possano essere inserite pagine in formato A3, con numero equiparabile di pagine al formato A4 (1 pagina A3 = 2 pagine A4)”.

RISPOSTA:

E’ ammissibile l’utilizzo di pagine in formato A3 con l’equiparazione a 2 pagine A4. Una eventuale formattazione non rispondente alle prescrizione del disciplinare anche di parte del corpo del testo comporterà la NON accettabilità dell’intera pagina anche se in formato A3.

QUESITO N. 12: “Si chiede conferma che la professionalità dell’"Esperto qualificato in radioprotezione di secondo grado: iscritto nell'elenco esperti qualificati in radioprotezione di II grado dell'ispettorato medico centrale del lavoro" possa essere ricoperta da un Esperto qualificato di terzo grado (iscritto quindi nell'elenco esperti qualificati in radioprotezione di III grado dell'ispettorato medico centrale del lavoro), e ciò in considerazione del fatto che le qualifiche superiori comprendono anche tutte le competenze riconosciute per il grado inferiore”.

RISPOSTA:

Si conferma che la qualifica di esperto qualificato di III grado comprende le competenze riconosciute per il grado inferiore e, pertanto, assolve alla richiesta di requisito della presenza di un esperto qualificato di II grado.

QUESITO N. 13: “Si chiede conferma che i requisiti di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 7.4 del Disciplinare nella categoria P.02 possano essere soddisfatti anche con servizi svolti nella categoria P.01”.

RISPOSTA:

Nonostante la pari complessità la categoria P.01 non è pertinente ai lavori oggetto dell'appalto e, pertanto, NON può essere utilizzata per soddisfare i richiesti requisiti nella categoria P.02

QUESITO N. 14: “Si chiede conferma che il requisito di capacità economico finanziario di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare possa essere soddisfatto con i Bilanci del triennio 2020-2021-2022 in quanto il Bilancio del 2023 non sarà ancora stato depositato”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n. 6

QUESITO N. 15: “Si chiede conferma che nelle relazioni dell'Offerta Tecnica potranno essere inserite pagine A3 in equiparazione di 2 A4”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n.11

QUESITO N. 16: “A pag. 36 del disciplinare si precisa che ciascun dei 3 servizi richiesti sarà valutato secondo i 3 sub criteri 1.1, 1.2 e 1.3. ovvero:

- 1.1 grado di affinità dell'intervento proposto, rispetto all'intervento oggetto del servizio da affidare, sul piano dimensionale, tecnologico, architettonico, funzionale e di inserimento ambientale di strutture in ambito sanitario e ospedaliero.

- 1.2 qualità funzionale e livello di innovazione delle tecnologie costruttive e impiantistiche correlata alla flessibilità degli spazi e alla ottimizzazione dei costi di manutenzione rispetto al ciclo di vita del manufatto;

- 1.3 rilevanza per quanto concerne gli aspetti energetici e ambientali adottati. Con riferimento al Criterio 1 però la tabella a pg. 40 relativa ai punteggi tecnici massimi attribuibili fa riferimento a ciascun servizio illustrato (Servizio 1, Servizio 2 e Servizio 2) e non ai suddetti sub criteri di valutazione. Si chiede quindi di esplicitare il peso/punteggio di ciascun sub criterio per una migliore formulazione dell'offerta.

RISPOSTA:

Si ritiene che i sub-criteri di cui a pag. 36 del Disciplinare siano definiti in termini specifici, con sufficiente indicazione degli elementi preferenziali che saranno tenuti in conto nella valutazione dell'offerta. In particolare, i citati sub-criteri puntualizzano già gli elementi di pregio dell'offerta che condurranno, nel loro insieme, all'attribuzione del singolo punteggio (10). La circostanza che la valutazione sarà fatta tenuto conto dell'insieme dei sub-criteri è dimostrativa del fatto che nessuno, di per sé considerato, ha prevalenza sugli altri.

QUESITO N. 17: “Si chiede conferma che i curricula vitae da produrre siano unicamente quelli dei soggetti responsabili minimi richiesti al punto 7.2 del disciplinare di gara”.

RISPOSTA:

Si conferma che il concorrente dovrà produrre i curriculum vitae di tutti i professionisti costituenti il Gruppo di Lavoro indicato in sede di offerta.

QUESITO N. 18: “In merito alle fasi identificate per lo svolgimento dei servizi, esplicitate nel disciplinare di gara al paragrafo “4.2 DURATA STIMATA DELL’APPALTO”, pagina 10/50, si constata una durata temporale definita in:

- fase 1 – 90 giorni,
- fase 2 – 210 giorni.

Diversamente, all’interno del documento DIP al paragrafo “14.1 Fasi e tempi di realizzazione – indicazioni di massima”, pagina 35/42, è riportato un cronoprogramma per l’intero intervento da cui si evince una diversa durata delle fasi del servizio, ovvero:

- sviluppo delle alternative progettuali che si assume essere coincidente con la fase 1, contenuto nella progettazione preliminare, della durata di 60 giorni,
 - periodo di scelta della soluzione tra le diverse alternative progettuali di durata 60 giorni;
 - progettazione PFTE che si assume coincidere con la fase 2, della durata complessiva di 195 giorni comprensivi della fase di ottenimento di pareri ed autorizzazioni
- Anche alla pagina precedente (34/42) dello stesso documento si indica in 60 giorni naturali consecutivi il periodo per la predisposizione di almeno 3 proposte progettuali (fase 1)

Date le incongruenze tra le durate espresse nei diversi documenti, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di voler chiarire la scansione temporale delle due principali fasi di svolgimento del servizio”.

RISPOSTA:

Premesso che nel DIP al paragrafo 14.1 è stata riportata un’indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento (e non solo per le fasi identificate come fase 1 e fase 2 nel Disciplinare di gara) ai sensi del D.lvo 36/2023 allegato I.7 art. 3 p.to r, e come tale è “indicativa”. Pertanto la Stazione Appaltante dovrà attenersi ai tempi prospettati nel disciplinare di gara par.4.2 “durata stimata dell’appalto” e nel DIP al cap. 13.1 pag. 34/ 42 e precisamente:

FASE 1 90 gg. - VALUTAZIONE DELLE DIFFERENTI SOLUZIONI PROGETTUALI: Con riferimento agli obiettivi e ai criteri contenuti nel DIP e allegati, il progettista affidatario dovrà sviluppare e presentare all'amministrazione entro 60 giorni naturali consecutivi dall'inizio dell'incarico almeno tre proposte contenenti una plano-volumetria di massima e una valutazione costi benefici, secondo quanto specificato al paragrafo 7.2 del DIP "sviluppo configurazioni progettuali". Durante questa fase l'amministrazione con i responsabili sanitari potrà esprimere considerazioni preliminari e interlocutorie che saranno successivamente sviluppate.

FASE 2: 210 gg. PROGETTAZIONE DELLA SOLUZIONE IDENTIFICATA.

QUESITO N. 19: “Con riferimento a quanto riportato nel documento DIP, pagina 4/42, in cui si indica che l’area di esecuzione del nosocomio sarà da acquisire in quanto non di proprietà dell’Asl e che “La valutazione economica di mercato dell’area è riportata nell’allegato 3 del

DIP.”, si riscontra che nell'allegato 3, documento ALL. 3 al DIP, non vi sia contenuta la valutazione menzionata ma la Relazione sul Centro Trasfusionale (si veda anche indice degli allegati del DIP).

Si chiede dunque che sia resa disponibile la valutazione economica di mercato dell'area della ex Montefibre in cui sarà realizzato il nuovo ospedale di Ivrea”.

RISPOSTA:

La frase richiamata nel quesito “La valutazione economica di mercato dell'area è riportata nell'allegato 3 del DIP.” è un refuso. La valutazione del terreno NON è significativa ai fini dello sviluppo della fase progettuale ne, tantomeno, al fine di formulare una appropriata offerta di gara e, pertanto, non rientra tra la documentazione da fornire.

QUESITO N. 20: “Al criterio 2 in merito ai Curricula vitae si invita a produrre curricula sintetici organizzati in modo da evidenziare:

-Le attività di progettazione /direzione lavori svolte,

-I corsi di aggiornamento specifici per le attività di progettazione e direzione lavori richieste e le qualificazioni possedute,

-L'esperienza diretta in progettazione/direzione lavori in ambito ospedaliero.

Si chiede conferma di dover evidenziare unicamente le attività di progettazione in quanto la direzione lavori non è oggetto del presente appalto e quindi tale richiesta trattasi di un refuso.

RISPOSTA:

La risposta è negativa in quanto anche l'attività di direzione lavori è rappresentativa delle capacità tecniche dell'operatore economico.

QUESITO N. 21: “Come ulteriore precisazione al quesito 10, si chiede conferma che legende, didascalie, intestazioni possano presentare un carattere e interlinea inferiore a quella minima prescritta in quanto non fanno parte del corpo della relazione”.

RISPOSTA:

Si conferma quanto già indicato in risposta al quesito 10. Il principio è quello che se in relazione vengono riportati stralci di elaborati progettuali o estratti di relazioni in forma ridotta rispetto all'originale non è motivo di esclusione fermo restando che se il contenuto della parte testuale risultasse illeggibile non potrà essere tenuto in considerazione fini della valutazione della offerta.

Analogamente eventuali legende, didascalie o intestazioni possono presentare carattere ed interlinea inferiore a quella minima prescritta. Chiaramente le didascalie sono esplicative di una illustrazione e NON possono essere utilizzate come escamotage per inserire lunghe descrizioni disattendendo le disposizioni del disciplinare.

QUESITO N. 22: “Il Modello DGUE non è presente nella documentazione di gara dove possiamo trovarlo?”.

RISPOSTA:

Il DGUE elettronico è presente nella documentazione di gara pubblicata con il file "Request.xml".

L'operatore economico, in sede di presentazione offerta, dovrà inserire nella Busta amministrativa il DGUE generato in formato elettronico "Response.xml", nonché quello in formato pdf, che dovrà essere firmato digitalmente, al fine di facilitare e velocizzare le operazioni di verifica da parte della Stazione Appaltante.

A tal proposito, si mette a disposizione degli operatori economici, nella documentazione di gara pubblicata, il DGUE in formato editabile.

QUESITO N. 23: "Si comunica che il file Request.xml presente nella documentazione di gara non è scaricabile, il sito permette di aprire il file direttamente sulla piattaforma ma non di salvarlo per poi importarlo nell'apposito sito per la compilazione. Si chiede quindi di fornire il file scaricabile. Si chiede inoltre conferma che sia necessario compilare e fornire sia il DGUE in formato .xml che quello in word allegato successivamente".

RISPOSTA:

Aria S.p.A., che gestisce la piattaforma di *e-procurement* SINTEL, utilizzata per la procedura di gara in questione, ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in cui è indicata una possibile modalità di gestione della DGUE Response in formato xml.

Gli Operatori Economici potranno:

- generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>.
Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:
 - Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
 - Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE
- caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

In considerazione delle difficoltà riscontrate in questa fase iniziale di digitalizzazione degli appalti pubblici, si conferma quanto indicato nella risposta al quesito n. 22, ossia che l'operatore economico, in sede di presentazione offerta, dovrà inserire nella Busta amministrativa il DGUE generato in formato elettronico "Response.xml", nonché quello in formato pdf, che dovrà essere firmato digitalmente, al fine di facilitare e velocizzare le operazioni di verifica da parte della Stazione Appaltante.

QUESITO N. 24: "Al punto 7.4 gli importi richiesti per i servizi analoghi si riferiscono alle annualità 2019-2023. In favore del principio di massima partecipazione, al fine di garantire la più ampia concorrenza dei partecipanti, si chiede di aumentare il frangente di tempo di esecuzione dei servizi a 10 anni (2014-2023), così come rimarcato dall'OICE, il quale nel proprio "disciplinare tipo" indica come tempo congruo di valutazione un frangente su base decennale (punto 6.3)".

RISPOSTA:

La procedura di gara è stata indetta ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (“Codice dei contratti pubblici”). L’art. 100, in materia di requisiti di ordine speciale, al comma 11 fa riferimento, per i contratti analoghi, al triennio precedente alla data di indizione della procedura di gara. Nel caso di specie, tenuto conto che l’ultimo triennio è stato in parte interessato dagli effetti della pandemia da COVID-19, la stazione appaltante, proprio al fine di consentire la più ampia partecipazione, ha ritenuto corretto scostarsi eccezionalmente (e motivatamente) dall’indicazione normativa sopra richiamata, consentendo di far riferimento al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando e non al triennio.

QUESITO N. 25: “Con la presente si chiede di confermare che il "Modello dichiarazione titoli di studio" debba essere compilato e sottoscritto esclusivamente dai professionisti che compongono il gruppo di lavoro "minimo" di cui al punto 7.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO del disciplinare e non anche da eventuali figure aggiuntive indicate solo nell'offerta tecnica. Si chiede anche di confermare che in caso di non possesso di firma digitale da parte di un professionista lo stesso possa apporre la firma olografa corredata da documento di identità e che il file sarà successivamente firmato digitalmente dal legale rappresentante”.

RISPOSTA:

Con riferimento alla prima parte del quesito si conferma che il "Modello dichiarazione titoli di studio" debba essere compilato e sottoscritto esclusivamente dai professionisti che compongono il gruppo di lavoro "minimo" di cui al punto 7.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO del disciplinare.

Fermi i requisiti informatici per partecipare alla procedura di cui all’art. 2 del Disciplinare, al fine di consentire l’aggregazione e partecipazione di professionisti non in possesso di firma digitale (e così favorire la più ampia partecipazione alla gara) è ammessa l’apposizione della firma olografa corredata da documento di identità in corso di validità.

QUESITO N. 26: “Con riferimento all'offerta tecnica, si chiede cortesemente conferma che sia valida la conversione 2 A4 = 1 A3”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n.11.

QUESITO N. 27: “Con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziari, come da punto 7.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il requisito relativo al fatturato globale minimo richiesto per i servizi di architettura ed ingegneria è comprovabile dagli ultimi tre esercizi disponibili e pertanto in mancanza di Bilancio depositato 2023 il triennio da prendere in considerazione è riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2022 - 2021 – 2020”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n. 6

QUESITO N. 28:“Con riferimento al Gruppo di Lavoro, come da punto 7.2 del Disciplinare di gara, e alle figure professionali dell’Esperto sanitario, Esperto qualificato in radioprotezione di secondo grado ed Esperto in attrezzature biomedicali ed arredi ospedalieri che si intendono associare in regime di cooptazione, si chiede conferma sia sufficiente presentare sia una dichiarazione da parte del RTP che associa tali professionisti sia una dichiarazione del professionista cooptato che dichiari la sua disponibilità all’esecuzione della prestazione.

Si chiede altresì di confermare che nel caso un Professionista del Gruppo di Lavoro non sia provvisto di firma digitale sia possibile firmare le dichiarazioni in forma olografa con documento di identità allegato e firmate digitalmente dalla capogruppo”.

RISPOSTA:

Con riferimento alla prima parte del quesito si conferma quanto riportato nella nota alla tabella di composizione del Gruppo di Lavoro riportata al punto 7.2 del Disciplinare di gara: *“I concorrenti, in sede di gara, dovranno produrre apposito documento con il quale si attesti sin dalla presente fase la disponibilità, da parte del professionista in questione, a rendersi disponibile all’esecuzione delle relative prestazioni del relativo Gruppo di Lavoro”*.

Per la seconda parte del quesito, si veda la risposta alla seconda parte del quesito 25.

QUESITO N. 29:“Con riferimento al Gruppo di Lavoro e allo Specialista protocollo ITACA si chiede conferma sia equivalente il Professionista abilitato secondo i protocolli Breeam, LEED, Well”.

RISPOSTA:

Non è prevista alcuna alternativa al protocollo ITACA; ne consegue che lo Specialista protocollo ITACA non è sostituibile.

QUESITO N. 30: “Con riferimento al DGUE:
a) si segnala che il file elettronico “Request.xml” risulta non leggibile dal portale per la generazione del documento elettronico “Response.xml” per cui si chiede la cortesia, se possibile, di metterlo di nuovo a disposizione tra i documenti di gara;
b) si chiede conferma che sia da inserire nella busta amministrativa il documento generato sia in formato .xml che .pdf (entrambi firmati), non compilando il DGUE in formato editabile messo a disposizione tra i documenti di gara”.

RISPOSTA:

Vedi risposte ai quesiti n. 22 e 23

QUESITO N. 31: “Con riferimento a quanto riportato nel punto 8.4 del DIP, nello specifico alla frase: “Il set analitico da ricercare sarà quello suggerito dalle Linee Guida SNPA 15/2018 e riportato nell’Appendice D di questo documento.” Si chiede di chiarire a quale Appendice D ci si riferisce. Se appartenente alle Linee Guida o al DIP. Essendo in entrambi i casi di difficile reperibilità online è possibile avere un link dal quale scaricare il documento?”.

RISPOSTA:

Di seguito si riportano i parametri da ricercare nell’analisi soil gas secondo le indicazioni delle linee guida SNPA 15/2018 sopra citate:

Sostanza	Numero CAS
Microinquinanti inorganici	
Cianuri	57-12-5
Mercurio elementare	7439-97-6
Aromatici	
Benzene	71-43-2
Etilbenzene	100-41-4
Stirene	100-42-5
Toluene	108-88-3
m-Xilene	108-38-3
o-Xilene	95-47-6
p-Xilene	106-42-3
Xileni	1330-20-7
Aromatici policiclici	
Acenaftene	83-32-9
Acenaftilene	208-96-8
Antracene	120-12-7
Fenantrene	85-01-8
Fluorene	86-73-7
Naftalene	91-20-3
Alifatici clorurati	
1,1,2-Tricloroetano	79-00-5
1,1-Dicloroetilene	75-35-4
1,2,3-Tricloropropano	96-18-4
1,2-Dicloroetano	107-06-2
Clorometano	74-87-3
Cloruro di vinile	75-01-4
Diclorometano	75-09-2
Tetracloroetilene (PCE)	127-18-4
Tricloroetilene	79-01-6
Triclorometano	67-66-3
1,1,2,2-Tetracloroetano	79-34-5
1,1,1-Tricloroetano	71-55-6
1,1-Dicloroetano	75-34-3
1,2-Dicloropropano	78-87-5
1,2-Dicloroetilene	156-59-2
Esaclorobutadiene	87-68-3
Alifatici alogenati cancerogeni	
1,2-Dibromoetano	106-93-4
Bromodiclorometano	75-27-4
Dibromoclorometano	124-48-1
Tribromometano (Bromofornio)	75-25-2
Nitrobenzeni	
Nitrobenzene	98-95-3
Clorobenzeni	
1,2,4,5-Tetraclorobenzene	95-94-3
1,2,4-Triclorobenzene	120-82-1
1,2-Diclorobenzene	95-50-1

1,4-Diclorobenzene	106-46-7
Esaclorobenzene	118-74-1
Monoclorobenzene	108-90-7
Pentaclorobenzene	608-93-5
Fenoli non clorurati	
Fenolo	108-95-2
m-Metilfenolo	108-39-4
o-Metilfenolo	95-48-7
p-Metilfenolo	106-44-5
Sostanza	Numero CAS
Metilfenoli	1319-77-3
Fenoli clorurati	
2,4-Diclorofenolo	120-83-2
2-Clorofenolo	95-57-8
Ammine aromatiche	
Anilina	62-53-3
m,p-Anisidina	536-90-3
o-Anisidina	90-04-0
p-Toluidina	106-49-0
Idrocarburi (Classificazione TPHCWG)	
Alifatici C 5-6	
Alifatici C >6-8	
Alifatici C >8-10	
Alifatici C >10-12	
Aromatici C > 7-8	
Aromatici C >8-10	
Aromatici C >10-12	
Idrocarburi (Classificazione MADEP)	
Alifatici C5-C8	
Alifatici C9-C12	
Aromatici C9-C10	
Aromatici C11-C12	
Altre sostanze	
MTBE	1634-04-4
ETBE	637-92-3
Piombo Tetraetile	78-00-2
Composti organostannici (Tributilstagno)	688-73-3

QUESITO N. 32:“Qualora, a seguito della VPIA, venisse prescritto dalla competente soprintendenza archeologica di verificare il rischio archeologico tramite l'esecuzione di saggi di scavo, l'esecuzione di tali indagini sarà in capo all'RTP o verrà affidata esternamente? Inoltre, nel primo caso, è prevista una estensione contrattuale o le risorse sono quelle già stimate nel computo a base gara?”

RISPOSTA:

Ai sensi degli art.li .6 e 7 dell'allegato I7 al nuovo codice degli appalti D.lgs 36/2023 e come anche riportato nel DIP, durante la fase di progettazione di fattibilità tecnico economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia..... archeologia preventiva..) e il PFTE deve prevedere la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate.).

Pertanto, pur non essendo l'area soggetta a vincolo archeologico come specificato nelle tavole di PRGC e riportato nell'allegato II al dip è in capo all'RTP l'onere dell'esecuzione di eventuali indagini in sito finalizzate alla redazione della relazione archeologica definitiva a conclusione della verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA);

Come specificato nel disciplinare di incarico e riportato anche nel disciplinare di gara: **“Sono a cura del progettista l'effettuazione delle indagini necessarie alla redazione del progetto che verranno rimborsate fino alla concorrenza massima dell'importo stimato per la loro esecuzione pari ad € 50.000 oltre IVA. Eventuali maggiori costi dovranno essere oggetto di valutazione in sede di offerta e sono da intendersi comprensivi dei corrispettivi dell'affidamento.”**

QUESITO N. 33:“Con riferimento alle dichiarazioni dei professionisti secondo il format “Modello dichiarazione titoli di studio”, considerato che non tutti i professionisti (ad esempio, i dipendenti dell'operatore economico) sono in possesso di firma digitale, si chiede conferma che le dichiarazioni possano essere firmate con firma autografa dai professionisti stessi (allegando documento identità) e che tali dichiarazioni possano poi essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico cui le risorse fanno riferimento/appartengono”.

RISPOSTA:

Vedi risposta alla seconda parte del quesito 25.

QUESITO N. 34:“Si chiede riscontro al quesito già formulato da altri concorrenti in merito ai requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara. In particolare, si chiede di confermare che il fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura richiesto si riferisca agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e quindi, nel caso in cui il bilancio 2023 non sia ancora stato approvato e depositato, il periodo temporale si riferisca agli esercizi 2020 -2021-2022”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n. 6

QUESITO N. 35:“Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che per la soddisfazione della categoria P.02 - Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo - con grado di complessità 0.85, possa essere utilizzata la categoria E.19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane – con grado di complessità 1,20.

La categoria E.19 infatti ricomprende al suo interno attività di progettazione paesaggistica con un superiore grado di complessità, in conformità a quanto previsto dall’art.8 del D.M. del 17/06/2016”.

RISPOSTA:

In considerazione delle finalità dell’intervento e del grado di complessità previsto ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla classe categoria P.02, possono essere utilizzati servizi certificati nella classe categoria E.19.
